

Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.

IL MINISTRO dello SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera *h*), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante “Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata*”;

Vista la Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 – relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante “*Norme per la sicurezza degli impianti*”;

Vista la direttiva 93/68/CEE, modifiche alla direttiva 73/23/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 – in materia di marcatura CE del materiale elettrico a bassa tensione (che modifica ed integra la Legge 791/1977);

Visto il decreto legislativo n. 277 del 31 luglio 1997 – modificazioni al D.Lgs 626/1996 del 25 novembre 1996 ;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” ed in particolare l'art. 3, comma 13;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”;

Vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, Attuazione della Direttiva 2001/95/CE;

Vista la direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di compatibilità elettromagnetica recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.194

*BOZZA Revisione Dm 11
novembre 2005*

“Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE”;

Visto il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 – Codice del consumo;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;*

Vista la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante *“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”* e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;*

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 maggio 2009, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale”;*

Vista la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”*, in particolare l’art. 1, commi da 8 a 13 così come modificati dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98;

Vista la decisione 2010/267/UE relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea;

Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante *“Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz”;*

Visto il decreto-legge 22 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ed in particolare l’art. 3 quater;

Commento [U1]: Non è chiara la relazione con questo DM

Vista la guida CEI 100-7 che include le disposizioni normative CEI e CENELEC, ed in particolare le norme delle serie EN 50083 e EN 60728;

Viste le guide CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3 riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni;

Eliminato: radio

Viste le raccomandazioni ITU (International Telecommunication Union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-9;

Considerata la necessità di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima libertà di scelta da parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

Considerato che la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni è di rilevante importanza per lo sviluppo di tali impianti che devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica come prescritto al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

Considerata la necessità di adeguare gli impianti d'antenna condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica;

Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n. 2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della Legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata con Legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Decreta

1. Scopo

Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali d'antenna, dotati di componenti impiantistiche necessarie alla ricezione dei segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati ed alla loro distribuzione con appropriati mezzi trasmissivi
- b) segnali RF, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;

*BOZZA Revisione Dm 11
novembre 2005*

- c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;
- d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
- e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
- f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
- g) **impianto d'antenna, sistema di ricezione radio e televisivo, progettato per fornire l'accoppiamento richiesto tra un ricevitore e lo spazio attraverso il quale l'onda radio si propaga;**
- h) *mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali all'utente.*

3. Caratteristiche generali

1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali. **inoltre devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica.**
2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Commento [U2]: Dovendo descrivere le "caratteristiche generali" di nuovi impianti (Art. 10, comma 1), ritengo sia essenziale indicare tra le caratteristiche anche l'attenzione alla garanzia di diritti inderogabili. Peraltro sanciti dal D.Lgs. 259/03 cui il DM si riferisce

4. Divieti di discriminazione

1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
3. L'utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l'esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare complementari tra loro.

5. Qualità di ricezione

*BOZZA Revisione Dm 11
novembre 2005*

La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non subisce significativi degni, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

6. Criteri realizzativi

1. L'impianto centralizzato è costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati (criteri) spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea.

Commento [U3]: In alternativa al termine "spazi" si propone "criteri"

Eliminato: dotato

Eliminato: e

Commento [U4]: Gli spazi installativi costituiscono un "criterio realizzativo" determinante per assicurare la realizzazione a regola d'arte. Anche in considerazione del riutilizzo della banda che prossimamente coinvolgerà i 700MHz risulterà utile avere impianti facilmente "accessibili" installati in adeguati "spazi installativi". Le Norme e le Guide citate forniscono le necessarie indicazioni.

2. I riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati sono:

a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica;

b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza.

Per la conformità relativa alla sicurezza dell'impianto restano valide le disposizioni del D.M. 37/08.

3. I nuovi impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.

7. Individuazione dei segnali

L'installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

8. Distribuzione dei segnali

1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.

2. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti:

a) segnali terrestri secondari;

b) altri segnali.

9. Documentazione tecnica

1. L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.
2. Restano valide le prescrizioni del D.M. 37/08 ai fini della dichiarazione di conformità della sicurezza degli impianti;

10. Efficacia

1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.
2. Le disposizioni del presente decreto sono estese, per quanto applicabili, anche agli impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.
3. Qualora venissero accertati eventuali problemi di coesistenza con i sistemi terrestri di comunicazione elettronica, gli impianti d'antenna già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto con opportuni interventi di manutenzione conformi alle normative tecniche vigenti ed in particolare alla guida CEI 100-7.

11. Abrogazioni

E' abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 21 novembre 2005.

12. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.